

sione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14.6.1952, per i mutui alla edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) applicazione del sistema delle annuità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annuità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annuità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annuità partecipate".